

**Ente Erogatore** Lazio

---

**Data di pubblicazione** 30/09/1974

---

**Oggetto** L.R. 17 settembre 1974, n. 45.  
Interventi a favore della cooperazione agricola.

---

**Obiettivo** Con la presente legge la Regione Lazio concede finanziamenti per incentivare la cooperazione in agricoltura.

---

**Beneficiari** Destinatari dei contributi regionali sono:  
a) cooperative e consorzi che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ed attuano ammassi volontari;  
b) associazioni regionali delle cooperative operanti nel Lazio, che facciano capo alle organizzazioni nazionali di vigilanza e tutela giuridicamente riconosciute;  
c) organizzazioni professionali regionali più rappresentative dei contadini coltivatori diretti;  
d) cooperative ed Enti di sviluppo agricolo.

---

- Azioni**
1. Ai soggetti di cui alla lettera a) la Regione può concedere un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la acquisizione del capitale di esercizio e la corresponsione di acconti ai conferenti.
  2. Ai soggetti di cui alla lettera b) sono concessi finanziamenti per attività promozionali e di assistenza a favore della cooperazione agricola.
  3. Ai soggetti di cui alla lettera c) la Regione concede finanziamenti per:
    - preparazione e formazione di quadri contadini dirigenti delle forme associative e cooperative;
    - propaganda, divulgazione e sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione;
    - organizzazione di convegni, congressi, seminari e viaggi di studio;
    - assistenza legale, fiscale, tributaria, sindacale e professionale della categoria.
  4. Ai soggetti di cui alla lettera d) sono concessi finanziamenti per esecuzione, ristrutturazione, ampliamento di impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché per l'acquisto di attrezzature indispensabili per il loro funzionamento.
- 

**Spese ammissibili** Per le azioni di cui al punto 1 il concorso della Regione negli interessi sui prestiti contratti è ragguagliato alla differenza fra gli interessi calcolati al tasso fissato ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e gli interessi da porre a carico delle cooperative, calcolati al tasso agevolato nella misura prevista dalle norme in materia di credito agrario, vigenti al momento della concessione del prestito.

Per le azioni di cui ai punti 2 e 3 La Regione concede finanziamenti ordinari annuali.

Per le azioni di cui al punto 4 la Regione concede un contributo in conto capitale fino al 40% dei maggiori oneri e il concorso sugli interessi dei mutui già contratti o che saranno contratti per la copertura della restante quota non coperta dal contributo.

---

**Procedure** Le domande intese ad ottenere le suddette agevolazioni devono essere presentate all'Assessorato per l'agricoltura e foreste.

---

**Data scadenza**

---

**Scadenza**

---

**Fonte normativa** Bollettino Ufficiale Regione Lazio

---

**Riferimenti normativi** L.R. 17 settembre 1974, n. 45 (B.U. 27/1974 - S.O.).  
**Modulistica**

---

**Riferimenti operativi: indirizzi utili**

Regione Lazio - Giunta regionale - Assessorato all'Agricoltura e Foreste